

Codice A1604B

D.D. 23 giugno 2021, n. 402

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due sorgenti potabili - denominate Bertesseno 1 e Bertesseno 2 - ubicate nel Comune di Viù (TO), presso frazione Bertesseno e gestite dal Consorzio Acquedotto Bertesseno.



ATTO DD 402/A1604B/2021

DEL 23/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due sorgenti potabili - denominate Bertesseno 1 e Bertesseno 2 - ubicate nel Comune di Viù (TO), presso frazione Bertesseno e gestite dal Consorzio Acquedotto Bertesseno.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con il Consorzio Acquedotto Bertesseno - gestore delle captazioni nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 9 marzo 2021, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 9 marzo 2021 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. delle seguenti due sorgenti potabili che ricadono nell’area montuosa sovrastante frazione Bertesseno, in Comune di Viù (TO):

- sorgente *Bertesseno 1* - particella catastale n. 271 del foglio di mappa n. 11 - quota 1.200 metri s.l.m.;
- sorgente *Bertesseno 2* - particella catastale n. 252 del foglio di mappa n. 11 - quota 1.197 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia delle suddette sorgenti risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa*. Nello specifico, le sorgenti sono gestite dal Consorzio Acquedotto Bertesseno in virtù di una autorizzazione provvisoria (TO012761); per l’autorizzazione alla prosecuzione della gestione, il Consorzio ha presentato istanza all’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione ATO n. 478 del 6 dicembre 2012.

Le due sorgenti sono situate in corrispondenza di un settore boscato, a breve distanza tra loro.

La captazione della sorgente *Bertesseno 1* è costituita da un cunicolo in pietra il cui tetto è posto a circa 1 metro di profondità e da una lunghezza di circa 1-1,50 metri (rispetto al pozzetto di ispezione); a valle del pozzetto, il cunicolo continua ancora, ma è occupato dalla tubazione che convoglia l’acqua verso la vasca di raccolta.

La captazione della sorgente *Bertesseno 2* è più piccola, caratterizzata da una geometria circolare e da una profondità ridotta, in cui l'acqua affiora dal fondo della struttura, costituito da pietra naturale; teoricamente anche l'acqua di questa sorgente potrebbe essere collettata verso la vasca di raccolta, tuttavia, non è al momento in utilizzo e quindi è lasciata in scarico, con dispersione della risorsa nel rigagnolo generato dal troppo-pieno della vasca.

Attualmente, quindi, viene utilizzata solo la sorgente *Bertesseno 1*; la sorgente *Bertesseno 2*, non in uso, ha una portata molto bassa ma viene comunque censita nel presente provvedimento nel caso sia necessario, in futuro, renderla operativa (anche se non è previsto il suo utilizzo nell'immediato futuro).

Si tratta di due captazioni realizzate privatamente nella prima metà del '900 e cedute per compravendita al Comune di Viù nel 1953, in seguito alla necessità da parte della municipalità di assicurare il servizio idrico alle frazioni Bertesseno, Molar e Le Crue. Nel 1954 venne completato l'atto di sottomissione per l'acquedotto con la conferma delle servitù dei terreni interessati dalla presenza delle opere di presa, delle condotte, dell'utilizzo e dello scarico dell'acqua; tale servitù è assicurata per la durata dell'esercizio dell'acquedotto.

L'acquedotto venne realizzato nel 1955 dai frazionisti sotto il patrocinio del comune e su contributo statale. Nel 1959 il Comune di Viù ha delegato ai frazionisti ed utenti di Bertesseno la vigilanza e la manutenzione dell'acquedotto, tramite la creazione di una apposita società; nel 1960 venne quindi istituita la *Società Semplice Acquedotto di Bertesseno* che però non riuscì ad occuparsi correttamente dell'acquedotto, che ritornò al comune alla fine del 1960 e che lo ebbe in carico nuovamente per qualche anno.

Nel 1965 venne costituito il Consorzio Acquedotto Bertesseno, che ricevette nuovamente le sorgenti dal Comune di Viù nel 1966 e di cui si incaricò per la manutenzione e la sorveglianza fino ad oggi; il Consorzio è infatti l'attuale e unico gestore a partire dal 1965, incaricato di mantenere in efficienza le captazioni e la rete di distribuzione e di vigilare sul mantenimento della qualità dell'acqua distribuita.

La rete idrica dell'acquedotto è, attualmente, così strutturata:

- due sorgenti, localizzate in area disabitata, costituita da bosco e protette da una recinzione e una vasca di decantazione, dove convergono le tubazioni provenienti dalle captazioni; le sorgenti e la vasca sono posizionate all'interno di scatolari chiusi con lucchetto;
- tubazioni di adduzione e di distribuzione alle utenze;
- sistema di disinfezione UVC.

Il volume medio annuo captato è pari a 1.638 metri cubi, che soddisfano le richieste di 91 utenze domestiche (21 soci e 70 non soci); il consumo è limitato per poche settimane durante la stagione estiva, in quanto si tratta di seconde case vuote per la maggior parte dell'anno. La captazione utilizzata alimenta anche otto abbeveratoi, tre lavatoi e una fontana presenti nelle frazioni interessate dal servizio, che non dispongono di collegamento alla rete fognaria, non esistente nell'area; le abitazioni sono dotate di sistemi autonomi di smaltimento dei reflui.

Per quanto concerne il regime idrogeologico delle sorgenti non sono disponibili dati di portata acquisiti in continuo, tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento, tuttavia, osservazioni effettuate dai tecnici del Consorzio hanno permesso di verificarne la continuità nel tempo; in tal caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A). Tuttavia, tenendo però conto delle caratteristiche dell'acquifero in cui si impostano le sorgenti, l'assegnazione in un grado di vulnerabilità elevato è stato ritenuto eccessivamente cautelativo e pertanto lo si è determinato in funzione delle caratteristiche dello stesso acquifero e, a tal fine, è stata presa come riferimento la metodologia di classificazione della vulnerabilità secondo il metodo base *GNDCI-CNR*; in particolare, le due sorgenti in esame risultano localizzate in roccia e ricadono all'interno della situazione idrogeologica identificata come *circolazione idrica nelle fratture delle rocce*

metamorfiche di mesocatazona e sono, pertanto, caratterizzate da grado di vulnerabilità basso.

La proposta di definizione presentata è stata quindi determinata sulla base delle risultanze di uno studio che ha tenuto conto sia di considerazioni idrogeologiche, sia del metodo *GNDCI-CNR* nonché delle caratteristiche morfologiche specifiche del sito valutando, cautelativamente, una vulnerabilità intrinseca specifica media dell'acquifero alimentante le due sorgenti; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; poiché le scaturigini sono ubicate a breve distanza tra loro, nella definizione della zona di tutela assoluta si è provveduto a sovrapporre e ad uniformare le zone delle singole sorgenti attraverso il loro inviluppo; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, ha una superficie complessiva di 1.424 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dalle opere di presa, per una superficie di 32.129,50 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dalle opere di presa, per una superficie di 91.753 metri quadrati.

Dal momento che l'area di salvaguardia ricade in un settore montano boscato, all'interno della stessa non sono stati individuati particolari centri di pericolo, a parte un fabbricato residenziale con uso stagionale estivo non collegato alla rete fognaria e alcuni tratti di viabilità sterrata di collegamento fra le borgate. Inoltre, entro l'area non sono presenti attività agricole e di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Tavola: 6 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nella Frazione Bertesseno, Comune di Viù (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale - Scala 1:2.000”*;
- *“APPENDICE C – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia;*
agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia proposta ricade interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola, né di allevamento e/o pascolo intensivo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 5 novembre 2020, ha trasmesso al

Comune di Viù (TO), al gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A., all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili - denominate *Bertesseno 1* e *Bertesseno 2* - ubicate nel medesimo Comune di Viù (TO) e gestite dal Consorzio Acquedotto Bertesseno, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Viù (TO) e il gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - visionata la documentazione trasmessagli, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 31 dicembre 2020, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, nonostante il contesto nell'immediato intorno delle sorgenti risulti essere costituito da boschi, quasi privo di antropizzazione, ha identificato all'interno della stessa alcune minime situazioni di criticità che è necessario mettere in sicurezza mediante adozione di idonee misure, come la verifica delle caratteristiche dello scarico puntuale dei reflui a servizio del fabbricato residenziale con uso stagionale estivo non collettato alla rete fognaria e delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità sterrata di collegamento fra le borgate che interferiscono con le zone di rispetto ristretta e allargata. Inoltre, non sussistendo le casistiche d'uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- in relazione al fabbricato residenziale con uso stagionale estivo non collettato alla rete fognaria presente all'interno dell'area di salvaguardia, è necessario che vengano individuate le idonee misure di messa in sicurezza dei sistemi esistenti di smaltimento dei reflui, in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami; nel caso di ristrutturazione potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari; deve inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità comunale di collegamento fra le varie borgate che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- in relazione alla destinazione d'uso agricolo delle aree e quindi al possibile utilizzo delle stesse per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg/annui per ettaro di azoto presente negli effluenti, mentre il comma 2 dello stesso articolo vieta specificamente la

stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;

- per quanto riguarda la realizzazione di eventuali nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato di quella esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, esaminati gli atti tecnici prodotti ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 26 febbraio 2021 ha evidenziato che, essendo l'acquedotto esistente in data antecedente all'entrata in vigore del D.M. 26 marzo 1991, il giudizio di potabilità e d'idoneità d'uso delle acque prelevate dalle sorgenti *Bertesseno 1-2* si intende acquisito. Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha comunicato che, nell'ambito della programmazione annuale dei controlli sulle acque destinate al consumo umano, provvederà ad effettuare verifiche analitiche sulle acque delle sorgenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12, in data 25 marzo 2021.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona deve essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria di collegamento tra le borgate che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi

necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile del fabbricato residenziale privo di allaccio alla rete fognaria pubblica e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda gli eventuali serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota del Consorzio Acquedotto Bertesseno, in data 21 ottobre 2020, di trasmissione all'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" degli studi inerenti la proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili gestite in Comune di Viù, presso frazione Bertesseno e della richiesta di riconoscimento e prosecuzione delle gestione delle due captazioni;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 5 novembre 2020, con la quale è stata trasmessa al Comune di Viù (TO), al gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A., all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili - denominate *Bertesseno 1* e *Bertesseno 2* - ubicate nel medesimo Comune di Viù (TO) e gestite dal Consorzio Acquedotto Bertesseno, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 31 dicembre 2020 - prot. n. 108785;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 26 febbraio 2021 - prot. n. 0020180;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 59, in data 9 marzo 2021, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 9 marzo 2021 - prot. n. 0000839, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

determina

- a. L'area di salvaguardia delle due sorgenti potabili - denominate *Bertesseno 1* e *Bertesseno 2* - ubicate presso frazione Bertesseno, nel Comune di Viù (TO) e gestite dal Consorzio Acquedotto Bertesseno, è definita come risulta nei seguenti elaborati:
 - *“Tavola: 6 – Aree di salvaguardia delle sorgenti site nella Frazione Bertesseno, Comune di Viù (TO) - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti su base catastale - Scala 1:2.000”;*
 - *“APPENDICE C – Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia;* allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.
- c. Il gestore delle due sorgenti potabili denominate *Bertesseno 1* e *Bertesseno 2*, ubicate presso frazione Bertesseno, nel Comune di Viù (TO) - Consorzio Acquedotto Bertesseno - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente

protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;


- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle due sorgenti ubicate nel Comune di Viù - Consorzio Acquedotto Bertesseno - per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Viù, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria di collegamento tra le borgate che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo al fabbricato residenziale privo di allaccio alla rete fognaria pubblica e a possibili stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto concerne gli eventuali serbatoi esistenti, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e promuoverne la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nel caso di ristrutturazione di tale fabbricato, l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 dispone che potranno essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



LEGENDA

- Bertesseno 1 Sorgente
- Vasca Vasca di raccolta o di accumulo
- ➔ Direzione di deflusso idrico sotterraneo
- Zona di tutela assoluta
- Zona di rispetto ristretta
- Zona di rispetto

	ZTA [mq]	ZRR [mq]	ZRA [mq]
Bertesseno 1	1424	32129,5	91753
Bertesseno 2			

Foglio catastale n. 11
 Foglio catastale n. 12
 Foglio catastale n. 14



Scala 1:2000

APPENDICE C

Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia

NOTA

Nell'indicazione delle particelle appartenenti alle aree di salvaguardia si sono considerate tutte le particelle, ossia anche quelle già comprese in un'area di salvaguardia più interna.

BERTESSENO 1 e BERTESSENO 2

Zona di tutela assoluta			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
11	196	Agricolo	Parziale
11	252	Agricolo	Parziale
11	271	Agricolo	Parziale
14	6	Agricolo	Parziale

Zona di rispetto ristretta			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
11	196	Agricolo	Parziale
11	252	Agricolo	Parziale
11	271	Agricolo	Totale
12	68	Agricolo	Totale
12	74	Agricolo	Totale
12	96	Agricolo	Totale
12	100	Agricolo	Totale
12	101	Agricolo	Totale
12	102	Agricolo	Totale
12	103	Agricolo	Parziale
12	104	Agricolo	Totale
12	105	Agricolo	Parziale
12	405	Agricolo	Totale
12	X1	Agricolo	Parziale
14	6	Agricolo	Parziale
14	16	Agricolo	Parziale

Zona di rispetto allargata			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
11	196	Agricolo	Parziale
11	252	Agricolo	Parziale
11	271	Agricolo	Totale
12	6	Agricolo	Parziale
12	8	Agricolo	Totale
12	9	Agricolo	Totale
12	10	Agricolo	Parziale
12	68	Agricolo	Totale
12	74	Agricolo	Totale
12	96	Agricolo	Totale
12	100	Agricolo	Totale
12	101	Agricolo	Totale
12	102	Agricolo	Totale

Zona di rispetto allargata			
Foglio	Particella	Destinazione d'uso	Occupazione
12	103	Agricolo	Totale
12	104	Agricolo	Totale
12	105	Agricolo	Parziale
12	330	Agricolo	Totale
12	331	Agricolo	Totale
12	332	Agricolo	Totale
12	348	Agricolo	Parziale
12	379	Agricolo	Parziale
12	405	Agricolo	Totale
12	X1	Agricolo	Totale
14	6	Agricolo	Parziale
14	6	Agricolo	Parziale
14	7	Agricolo	Totale
14	16	Agricolo	Parziale
14	17	Agricolo	Parziale